

5. LO STATO GIURIDICO DI TITIRO.

1. In un vivace articolo dedicato alla nozione del *foedus* in Virgilio, Giorgio Luraschi ha spezzato vigorosamente una lancia a favore dell'utilizzabilità dei poeti nella ricostruzione del diritto romano¹.

Sono con lui pienamente d'accordo, è ovvio. Purché, nell'esame di quelle fonti atecniche particolarmente ambigue che sono le composizioni poetiche, si moltiplichino la cautela. E purché non ci si lasci prendere, aggiungo, dalla eccessiva reverenza per le interpretazioni giuridiche che vengono azzardate, talvolta senza adeguata preparazione specialistica, da pur autorevolissimi esponenti degli studi di letteratura latina o degli studi di storia generale. Avvertimenti per i quali mi permetto di rimandare a quanto ho appuntato in un mio libro di « giusromanistica elementare ».

2. Ne vogliamo un esempio? Eccolo.

Il buon Titiro della prima ecloga di Virgilio, nel suo dialogo (in quel di Mantova) con Melibeo, rappresenta in più punti (1.8 s., 33 ss., 46) se stesso come persona capace di disporre di beni mobili (bestiame e suoi frutti), mentre Melibeo gli dà atto (1.46) che è in grado di disporre anche di beni immobili (*rura*). Ebbene, ecco il Luraschi accedere con piena fiducia, su questa base, all'opinione di chi, « nel più assoluto rispetto del testo, ha supposto che nell'era mantovana sopravvivessero strutture sociali ed agrarie di tipo etrusco e, comunque, non riconducibili al diritto romano, strutture che contemplavano uno *status personarum* intermedio fra servi e liberi (*lautni, vernae*) ed una proprietà diversa da quella quiritaria ».

Ora può anche darsi che a Mantova e altrove vi siano state costumanze, anteriori alla conquista romana, in forza delle quali esistevano dei semi-schiavi, titolari di una certa autonomia patrimoniale in ordine ad una sorta di proprietà diversa dall'assolutistico e indivisibile *dominium ex iure Quiritium*. Su questa ardita supposizione non mi sento in

* In *Labeo* 35 (1989) 336 ss.

¹ Sul tema: G. LURASCHI, « *Foedus* » nell'ideologia virgiliana, in *Atti III Sem. romanistico gardesano* (1988) 279 ss., spec. 283 s. e note ivi; A. GUARINO, *Giusromanistica elementare* (1989) 250 ss.; A. GUARINO, *Dir. priv. romano*⁸ (1988) 602 s. e citazioni ivi. V. anche: I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei « servi »* (1976) *passim*; G. GILIBERTI, « *Servus quasi colonus* » (1981) 53 ss.; J. C. DUMONT, « *Servus* ». *Rome et l'esclavage sous la République* (1987) 109 ss.; A. GUARINO, *Le murene di Pollione, in Iusculum iuris* (1985) 247 ss.

grado di pronunciarmi. Ciò che mi permetto di escludere è che l'ipotesi di cui sopra abbia plausibile fondamento nell'ecloga prima.

E lo dico per almeno due motivi.

3. Primo motivo. Se ci si chiede quale sia lo *status* di Titiro al momento in cui, ormai divenuto anziano, si intrattiene con Melibeeo, se cioè Titiro sia in quel momento libero o schiavo, la prima risposta che viene alla mente (su suggerimento dell'antico Servio) è che egli sia tornato da un viaggio a Roma, fatto con altri suoi amici, avendo ottenuta la *libertas*: « *libertas quae sera tamen respexit inertem / candidior postquam tondenti barba cadebat: / respexit tamen et longo post tempore venit / postquam nos Amaryllis habet, Galatea reliquit* » (1.25-28).

Va bene, ma chi lo ha reso liberto, chi lo ha manomesso? Forse Ottaviano, il quale a lui ed ai suoi amici ha generosamente detto: « *pascite ut ante boves, pueri, submittite tauros* » (1.45)? No, questa tesi non regge, sol che si rifletta che Titiro non era certo servo di Ottaviano e che questi, per quanto avviato a diventare *princeps*, non aveva (o non aveva ancora: si era nel 41 a. C.) il potere di *manumittere* schiavi appartenenti ad altri: cose che mi sembra di aver chiarito in una precedente occasione. Dunque, la conclusione deve essere un'altra, e cioè che Titiro ed altri pastori del Mantovano, recatisi a implorare Ottaviano a che non espropriasse le loro terre per assegnarle ai suoi veterani, ottennero da lui, in sede politica, la relativa esenzione (*libertas*).

Ciò posto, non è verosimile che la *libertas* (nel senso di esenzione dall'esproprio) la abbiano chiesta e ottenuta dei pretesi semi-liberi, che erano al più soltanto semi-proprietari (o proprietari « utili ») delle terre, e non l'abbiano invece conseguita i loro padroni, che di quelle terre erano proprietari in senso pieno e a titolo ufficiale. È evidente, mi sembra, che, malgrado le prime apparenze, nei versi dianzi citati, Virgilio non alluda né alla manumissione di Titiro, né ad una esenzione dall'esproprio ottenuta da quest'ultimo e da pastori suoi pari.

Librandosi lyricamente al di sopra di Titiro e della sua età avanzata, Virgilio si riferisce, con tutta probabilità, a se stesso, come giovane proprietario di terre a Mantova, ed al favore effettivamente ottenuto da Ottaviano di non vederselo espropriate.

4. Secondo motivo. Lasciando da parte la questione se Titiro parli da liberto e ammettendo che egli parli tuttora da schiavo, la tesi che la sua sia in realtà, a mente di Virgilio, una sorta di semi-schiavitù, e che del bestiame e dei *rura* egli sia pertanto un proprietario « *sui generis* », avrebbe una qualche consistenza solo se le sue parole non fossero

compatibili con gli istituti caratteristicamente romani della schiavitù in senso pieno e del *dominium ex iure Quiritium*.

Invece compatibili lo sono. Ogni manuale elementare di diritto privato romano afferma, sí, che gli schiavi erano *in potestate dominorum*, ma precisa subito dopo (eventualmente citando una non scarsa bibliografia) che i *servi* potevano ricevere in concessione un *peculium* (definito da Tuberone « *quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet* »: cfr. Ulp. D. 15.1.5.4) e che di questo « *patrimonium* » essi avevano l'*administratio*. Il Titiro virgiliano è, dunque, un normale *servus peculiatu*s, che, come tale, può ben dire, ad esempio, dei tempi in cui era preso dai vezzi di Galatea (e non ancora era vincolato da amore per la meno esigente Amarillide: « *quamvis multa meis exiret victima saeptis / pinguis et ingratae, premeretur caseus urbi, / non unquam gravis aere domum mihi dextra redibat* » (1.33-35). L'uso di « *meus* » da parte sua è ovviamente riferito al peculio e ai beni peculiari affidatigli dal padrone.

Dirò di piú: questa conclusione è addirittura imposta (per chi, diversamente da me, voglia prendere ogni parola di Virgilio per oro colato) proprio dal « piú assoluto rispetto del testo ». Che dice, infatti, Titiro (v. 31-32) sempre dei tempi in cui se la faceva con Galatea? Ecco le sue parole: « *Namque, fatebor enim, dum me Galatea tenebat, / nec spes libertatis erat, nec cura peculi* ».

Il *peculium* lo curava poco o niente, ma fatto sta che Titiro lo aveva.

5. A rifinitura dell'argomento voglio qui aggiungere che Titiro è visto presumibilmente da Virgilio come un *servus quasi colonus*, cioè come uno schiavo che ha ricevuto dal suo *dominus*, in concessione speciale, un appezzamento di terreno da coltivare, ed eventualmente anche un certo numero di animali cui attendere, con o senza il patto di versargli una *merces* periodica costituita da danaro o da una quota dei prodotti. Figura, questa, assai diffusa nel sec. I a. C. e ben nota ad Alfeno Varo, che ne tratta in piú punti.

In questa sede non è il caso di inoltrarsi troppo sul terreno del *servus quasi colonus* (denominazione desunta da un brano di Ulpiano, 20 *ad. Sab.* in D. 33.7.12.2-3, che contesta proprio un'opinione di Alfeno). Val solo la pena di dire che il Giliberti, che al tema ha dedicato uno studio accurato e penetrante, forse non è da seguire pienamente quando distingue, nei rapporti tra padrone e schiavo, la *locatio fundi* (che intende sempre come produttiva di una *merces*) dalla vera e pro-

pria *datio peculii*. In un ben noto testo tramandatoci da D. 15.3.16, Alfeno (2 *dig.*) parla, sí, disgiuntivamente di un *dominus* che « *fundum colendum servo suo locavit et boves ei dederat* »; limita, sí, una questione relativa alle *actiones de peculio* o *de in rem verso* al ricavato di una certa operazione finanziaria che ha avuto per oggetto i *boves*; ma lo fa (direi) perché, nel caso specifico, il fondo era stato concesso solo affinché fosse coltivato a totale beneficio del padrone, e non affinché lo schiavo lo coltivasse per sé, dando poi un corrispettivo periodico al padrone: ragion per cui nel patrimonio del padrone nulla entrava dei prodotti del fondo che potesse esigersi dal creditore insoddisfatto dello schiavo con l'*actio de peculio* o con quella *de in rem verso*.

Comunque, se anche la *locatio fundi* allo schiavo non era una sottospecie del *peculium servile*, ma era un istituto con esso concorrente, nessuno nega, per quanto io sappia, che essa facesse dello schiavo solo un *detentor* del fondo e non un proprietario, o semi-proprietario o quasi-proprietario dello stesso. Tanto piú che nemmeno nella *locatio-conductio* tra soggetti giuridici (cioè nella locazione ad effetti giuridici, e non soltanto di fatto) il *conductor* era considerato proprietario, semi-proprietario o quasi-proprietario della cosa locata.

È quanto basta per chiudere queste pagine con la conferma che il Titiro virgiliano non è l'indice di singolari usanze correnti nel territorio di Mantova in deroga ai principi del *ius Romanorum*, ma si inquadra pienamente (per quanto è possibile ad un personaggio poetico) nel diritto romano repubblicano di tutti i giorni.

6. « COLLO DORSOVE DOMANTUR ».

Gai 2.15: *Sed quod diximus, et boves equos mulos asinos mancipi esse, nunc videamus quomodo intellegendum sit. sane nostri quidem praeceptores ea animalia statim ut nata mancipi esse putant; Nerva vero et Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, in qua domari solent.*

Il testo di Gaio (che si riporta nella ricostruzione impeccabile sostenuta dal Nicosia, *Il testo di Gai 2.15 e la sua integrazione*, in

* In *Labeo* 14 (1968) 227 s.